



AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
CONTROLLO ANALOGO**



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO

Articolo 1. Oggetto e riferimenti generali.

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del controllo analogo che l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, costituita in consorzio obbligatorio dei Comuni e delle Province ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 ottobre 1997, n°29, svolge sulla società Abbanoa S.p.A. (già SIDRIS, società consortile a responsabilità limitata) affidataria "in house" del Servizio Idrico Integrato, individuata con Deliberazione dell'Assemblea consortile n°25 del 29 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del DLgs. 18 agosto 2000, n°267, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e per la durata di ventiquattro anni.
2. L'esercizio del controllo analogo si svolge nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di controllo sulle società "in house", alle condizioni indicate nella convenzione di affidamento stipulata il 22 febbraio 2012 (di cui al Rep. A.A.T.O. n°09/2012) regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
3. Il rapporto intercorrente tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore è caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione.

Articolo 2. Il controllo analogo.

1. Il controllo analogo consiste nel pieno esercizio dei poteri di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo finale) delle attività amministrative e gestionali del Gestore.
2. Il controllo analogo deve garantire, in condizioni di trasparenza e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici locali ai principi costituzionali, normativi e statutari al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
3. Il controllo analogo viene esercitato dagli organi di governo e di gestione tecnico – amministrativa dell'Autorità d'Ambito; questi si avvalgono di un "Comitato Tecnico di Controllo" che opera in posizione di autonomia e risponde del proprio operato esclusivamente al Presidente dell'Autorità d'Ambito.

Articolo 3. Modalità di esercizio del controllo analogo da parte dell'Autorità d'Ambito.

1. Ai sensi dell'articolo 12 della vigente convenzione di affidamento, L'Autorità d'Ambito esercita il controllo analogo sulle attività del Gestore per:
 - a) verificare la presenza, per tutto la durata della concessione, delle condizioni legittimanti l'affidamento del servizio;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
 - d) valutare l'andamento economico - finanziario della gestione;
 - e) verificare la corretta e puntuale attuazione della Carta e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2. Al fine di consentire la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma, il Gestore si obbliga a comunicare annualmente all'Autorità d'Ambito, ovvero trasmettere, dietro esplicita richiesta:
 - a) ogni modifica intervenuta nell'assetto societario del Gestore;
 - b) ogni atto sociale o parasociale che attesti e disciplini il potere di direzione e coordinamento riservato ai soci

pubblici;

c) la cifra d'affari e il fatturato globale conseguiti nell'anno precedente.

3. Il controllo analogo da parte dell'Autorità d'Ambito si estrinseca, in concreto:

a) nell'approvare preventivamente gli atti fondamentali quali i documenti di programmazione, i documenti contabili, il piano di sviluppo industriale e l'organigramma;

b) nell'approvare preventivamente gli atti di amministrazione straordinaria rispetto all'oggetto sociale;

c) nel verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati, il raggiungimento degli standard temporali e qualitativi di processo (controllo di processo), l'andamento dei costi e dei ricavi (controllo di gestione).

4. Il potere autorizzatorio di cui alla lettera a) del comma 3 è esercitato preventivamente dall'Autorità d'Ambito a seguito della trasmissione, da parte del Gestore, degli atti fondamentali; entro 30 giorni dalla ricezione l'Autorità d'Ambito dovrà esprimere il proprio parere vincolante; In caso di decorrenza del termine senza che l'Autorità d'Ambito si sia formalmente espressa, l'autorizzazione si intende tacitamente conferita. L'Autorità d'Ambito può fare richiesta di elementi/informazioni/documenti utili al fine di esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla ricezione; in questo caso il termine di 30 giorni si interrompe e riprenderà a decorrere a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste. E' ammessa una sola interruzione del termine.

5. Il potere autorizzatorio di cui alla lettera b) del comma 3 è esercitato preventivamente dall'Autorità d'Ambito a seguito della trasmissione, da parte del Gestore, degli atti di amministrazione straordinaria corredati da una relazione illustrativa, dalla conseguente modifica o integrazione dei documenti contabili, dall'eventuale parere del Collegio Sindacale; l'Autorità d'Ambito dovrà esprimere il proprio parere vincolante nei modi e nei termini di cui al comma precedente.

6. Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito esprima parere negativo, resta salva la possibilità per il Gestore di riproporre la questione una seconda volta ulteriormente argomentata.

7. Il potere di verifica di cui alla lettera c) del comma 3 si esercita da parte dell'Autorità d'Ambito in qualsiasi momento. A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere, anche su semplice richiesta da parte dell'Autorità d'Ambito, gli atti di consuntivazione, certificazione e controllo dei documenti contabili.

8. L'Autorità d'Ambito ha facoltà di richiedere relazioni sulle attività svolte dal Gestore ogni volta che necessiti di chiarimenti, delucidazioni o informazioni.

9. Resta, altresì, fermo il potere dell'Autorità d'Ambito di svolgere un'attività ispettiva costante attraverso visite e richieste di accesso agli atti. Pertanto il gestore si impegna a consentire all'Autorità d'Ambito tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche che ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, opere e infrastrutture attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto della verifica.

10. Il gestore si impegna a trasmettere all'Autorità d'Ambito, che provvederà a pubblicarli nel proprio Albo, tutti i documenti che è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione. Il Gestore si impegna altresì a trasmettere all'Autorità d'Ambito le deliberazioni dell'organo amministrativo al fine di garantire la trasparenza degli atti ed un efficace controllo sulla gestione.

Articolo 4. Il Comitato Tecnico di Controllo.

1. Il Comitato Tecnico di Controllo svolge funzioni di analisi, controllo e valutazione:

a) le funzioni di analisi riguardano l'identificazione, la raccolta e la verifica degli elementi che consentano la valu-

tazione delle prestazioni del Gestore e dei risultati dell'azione amministrativa.

- b) le funzioni di controllo riguardano la verifica del raggiungimento degli obiettivi in relazione a quelli definiti nei documenti di programmazione dell'Autorità d'Ambito secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
- c) le funzioni di valutazione riguardano la ponderazione e la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, attraverso indicatori, parametri e metodologie definiti e chiari.

Articolo 5. Composizione del Comitato Tecnico di Controllo.

1. Il Comitato Tecnico di Controllo è costituito da tre componenti esperti designati dal Presidente dell'Autorità d'Ambito. È presieduto di norma da un dirigente dell'Autorità d'Ambito o, in caso di mancanza in organico, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. I componenti diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari dell'Autorità d'Ambito.

2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti del Comitato sono scelti tra dirigenti e funzionari pubblici ovvero fra professionisti esperti di programmazione e controlli interni finalizzati a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di valutazione e sviluppo manageriale, di organizzazione e gestione economico – finanziaria, con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali.

3. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza vengono assegnate ad un dipendente designato dal Direttore dell'Autorità d'Ambito.

4. Il Comitato svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Autorità d'Ambito.

Articolo 6. Durata dell'incarico e cause di cessazione.

1. Il Comitato Tecnico di Controllo dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività del decreto presidenziale di nomina. Ove si proceda alla sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo componente è limitata al tempo residuo del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero Comitato.

2. Il singolo componente è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) verificarsi di una delle cause di incompatibilità;
- d) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a tre mesi.

Articolo 7. Incompatibilità ed ineleggibilità.

1. Per i componenti del Comitato Tecnico di Controllo valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per *"amministratori della società"* i componenti dell'organo esecutivo dell'Autorità d'Ambito.

2. I componenti del Comitato non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Autorità d'Ambito o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 8. Componenti esterni. Compensi.

1. Ai componenti esterni spetta un compenso annuo, determinato nel provvedimento di nomina.

2. Il compenso dei componenti esterni è parametrato a quello spettante ai componenti dell'organo di revisione economico - finanziario dell'Autorità d'Ambito nella misura del 75% (settantacinque per cento).

3. Il compenso viene liquidato trimestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto

svolgimento delle attività di controllo.

Articolo 9. Funzionamento del Comitato Tecnico di Controllo.

1. Il Comitato Tecnico di Controllo è convocato dal suo Presidente entro 10 giorni dal ricevimento formale degli atti e dei documenti soggetti al controllo preventivo trasmessi dal Direttore dell'Autorità d'Ambito; esso è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il Comitato redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate che, sottoscritto, dovrà essere inviato al Presidente e al Direttore dell'Autorità d'Ambito.

Articolo 10. Competenze del Comitato Tecnico di Controllo.

1. Il Comitato Tecnico di Controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, risultanti dai piani strategici, economici, finanziari ed industriali di breve e lungo periodo, così come approvati dai competenti organi del Gestore, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Il Comitato, esaminati gli atti e i documenti trasmessi dal Gestore, esprime pareri sulle modalità di gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
3. Il Comitato, in ogni caso, esprime tutti i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sul Gestore e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della società.
4. In occasione dell'esame preventivo dei principali documenti contabili, il Comitato redige una relazione sull'andamento economico ed amministrativo - gestionale del Gestore; la relazione dovrà contenere proposte risolutive su eventuali disservizi e carenze gestionali, atte a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
5. In occasione dello svolgimento dell'attività ispettiva, il Comitato redige apposito verbale sui riscontri effettuati e qualora emergano rilevanti inadempimenti che possano compromettere gli equilibri economici e finanziari del Gestore informerà, senza indugio, il Presidente e il Direttore dell'Autorità d'Ambito per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 11. Responsabilità del Comitato Tecnico di Controllo.

1. I componenti del Comitato Tecnico di Controllo rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 12. Entrata in vigore.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e dell'articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente Regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.



Sommario

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO	3
Articolo 1. Oggetto e riferimenti generali.....	3
Articolo 2. Il controllo analogo.	3
Articolo 3. Modalità di esercizio del controllo analogo da parte dell'Autorità d'Ambito.....	3
Articolo 4. Il Comitato Tecnico di Controllo.....	4
Articolo 5. Composizione del Comitato Tecnico di Controllo.	5
Articolo 6. Durata dell'incarico e cause di cessazione.	5
Articolo 7. Incompatibilità ed ineleggibilità.....	5
Articolo 8. Componenti esterni. Compensi.....	5
Articolo 9. Funzionamento del Comitato Tecnico di Controllo.....	6
Articolo 10. Competenze del Comitato Tecnico di Controllo.	6
Articolo 11. Responsabilità del Comitato Tecnico di Controllo.	6
Articolo 12. Entrata in vigore.....	6



N° 004 del 29 febbraio 2012

AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

OGGETTO: Attivazione del controllo analogo di cui alla convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di febbraio, alle ore dieci e seguenti, in Cagliari, nella sala delle adunanze dell'Autorità d'Ambito, il Commissario Dott. Ing. Franco Piga ha adottato il presente atto deliberativo con i poteri del Comitato Esecutivo.

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario dell'Autorità d'Ambito Dott. Giuseppe Lutz.

Richiamata la Deliberazione del Commissario n°47 del 18 luglio 2011 con la quale le specifiche consistenze delle "procedure tecnico - amministrative necessarie e funzionali all'ottemperanza delle prescrizioni della Co.N.Vi.R.I.", indicate nella deliberazione del Commissario n°42 del 5 luglio 2011, sono state individuate nei seguenti elementi:

- a) definizione particolareggiata delle procedure che consentano di dare attuazione al sistema dei "controlli" sulla concreta attività del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- b) aggiornamento definitivo dello schema di convenzione e dell'annesso disciplinare tecnico regolanti i rapporti con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- c) determinazione della dotazione organica (interna od esterna all'Amministrazione) in grado di fornire un competente supporto tecnico giuridico in termini di «controllo di gestione» e «controllo analogo» da esercitare sul Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- d) avviamento del monitoraggio dei fattori ambientali più significativi per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
- e) attivazione del sistema dei controlli di gestione del Servizio Idrico Integrato derivanti dalla convenzione e dal disciplinare tecnico regolanti i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore Abbanoa S.p.A..

Atteso che con deliberazioni del Commissario n°50 del 27 luglio 2011, n°83 del 15 dicembre 2011, n°84 del 28 dicembre 2011 e n°01 del 14 febbraio 2012, sono stati aggiornati lo schema di Convenzione e l'annesso schema di Disciplinare Tecnico, redatti in conformità all'articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, alle indicazioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. nella convenzione-tipo, adottata con delibera n°55 del 15 marzo 2011, alle osservazioni e prescrizioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. con delibera n°62 del 6 giugno 2011, recante " *Verifica della corretta redazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna*", e, in merito alla definizione del cosiddetto " *controllo analogo*", presupposto che legittima il ricorso all'affidamento «in house», alla pronuncia del Consiglio di Stato n°1 del 3 marzo 2008 e alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n°24 del 1 aprile 2009.

Vista la Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato stipulata il 22 febbraio 2012 e acquisita al repertorio n°9/2012.

Ritenuto necessario dare attuazione ai punti a), c) ed e) della Deliberazione del Commissario n°47 del 18 luglio 2011 sopra richiamata mediante l'approvazione di un idoneo " *regolamento per la disciplina del controllo analogo*" di cui alla convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Esaminato l'allegato elaborato predisposto in esecuzione di quanto sopra esposto dalla struttura tecnico - amministrativa dell'Autorità d'Ambito.

Ritenuto pertanto meritevole di approvazione, con deliberazione degli organi dell'Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, detto elaborato recante la regolazione del controllo analogo sulla gestione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna.

Attesa la competenza dell'Assemblea consortile in ordine all'adozione dell'atto deliberativo che seguirà la presente proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il " *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*".

Si propone al Commissario

l'adozione della seguente deliberazione:

- 1) Considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo.
- 2) Approvare l'allegato " *Regolamento per la disciplina del controllo analogo*" di cui alla convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Prendere atto che detto regolamento, richiamato l'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il " *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*" e l'articolo 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.

IL COMMISSARIO

Letta la soprascritta proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

DELIBERA

Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Cagliari, 29 febbraio 2012.

Il Segretario
(Dott. Giuseppe Lutz)

Il Commissario
(Dott. Ing. Franco Piga)

Direzione Generale

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Cagliari, 28 febbraio 2012.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Lamberto Tomasi)

Area Amministrativa - Servizio Finanze

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Cagliari, 28 febbraio 2012.

Funzionario contabile

Il Dirigente
(Dott. Ing. Lamberto Tomasi)

Area Amministrativa - Servizio Amministrazione

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, _____.

Il Funzionario
(Dott. Giuseppe Lutz)

Area Amministrativa - Servizio Amministrazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cagliari, _____.

Il Funzionario
(Dott. Giuseppe Lutz)